

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifiche alla proposta di dodicesima direttiva relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto: spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto (*)

Doc. COM(84) 84 def.

(Presentate dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 20 febbraio 1984)

(84/C 56/10)

Articolo 1

1. Nel primo comma del paragrafo 1, le locuzioni: «di vetture da turismo» e «o motocicli» sono soppresse.

Il secondo comma del paragrafo 1 è immutato.

Il terzo comma del paragrafo 1 è collocato alla fine del paragrafo 1 bis.

- 1 bis. Dopo il paragrafo 1, viene aggiunto un paragrafo 1 bis così formulato:

«Il diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto che grava sulle spese relative all'acquisto, alla fabbricazione o all'importazione, al leasing o alla locazione, all'utilizzazione, alla trasformazione, alla riparazione e alla manutenzione di vetture da turismo e motocicli è così limitato in tutti gli Stati membri:

- a) entro un termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, il diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto che grava sui veicoli sopra citati è fissato ad un livello compreso tra un minimo del 25 % e un massimo del 75 %;
- b) entro un termine massimo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, il diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto che grava sui veicoli sopra citati è fissato nella misura del 50 % in tutti gli Stati membri.

La medesima regolamentazione in materia di diritto a deduzione si applica per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto che grava sulle spese relative agli acquisti effettuati (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio), o ai servizi resi in rapporto con i veicoli di cui sopra.

È considerato vettura da turismo qualsiasi veicolo stradale, compreso il rimorchio, diverso da quelli che, per il tipo di costruzione o la loro attrezzatura, sono destinati unicamente al trasporto di merci, o sono destinati ad un'utilizzazione avente carattere industriale o agricolo, o comportano più di nove posti a sedere, compreso il posto del conducente».

(Testo del terzo comma del paragrafo 1 della proposta iniziale.)

2. L'inizio del paragrafo 2 è modificato come segue:

«L'esclusione dal diritto a deduzione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non si applica ai veicoli:»

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a) | } | testo immutato. |
| b) | | |
| c) | | |
| d) | | |

Articolo 2

L'inizio del paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Il diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto che grava sulle spese di trasporto relative ai viaggi di affari del soggetto passivo e del suo personale è limitato nelle medesime proporzioni e per i periodi identici a quelli menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1 bis; è considerato viaggio d'affari un trasferimento del soggetto passivo o del suo personale, per ragioni professionali, al di fuori dello stabilimento o del luogo dove esercitano la loro professione».

Il paragrafo 2 è immutato.

Articolo 3

Immutato

(*) GU n. C 37 del 10. 2. 1983, pag. 8.

Articolo 3 bis

Il nuovo articolo è formulato come segue:

«Per quanto riguarda le spese elencate agli articoli 1, 2 e 3, sempreché il soggetto passivo dimostri con prove che si tratta di spese di carattere esclusivamente professionale, può chiedere l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE.

Gli Stati membri mantengono o pongono in vigore un dispositivo di controllo a posteriori per garantire che tali spese abbiano carattere esclusivamente professionale.

Essi notificano alla Commissione le disposizioni all'uopo adottate».

Articoli da 4 a 9

Immutati
